



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**  
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa	Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa	Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa	Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 9-1/2026**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI GENTILE GIUSEPPE** (C.F.: GNTGPP60A20H287S), nato a Rignano Garganico (FG) il 20/01/1960 e residente in Leinì (TO), Via San Francesco al Campo 1.

\*\*\*

**Letto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 02/02/2026 da Giuseppe Gentile, assistito dall'Avv. Pietro De Filippo e con l'ausilio del dott. Stefano Mansutti, Gestore della crisi nominato dall'OCC EINS sede di Ciriè;

**esaminati** i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal dott. Stefano Mansutti;

**ascoltato** il Giudice relatore nella camera di consiglio del 08/04/2026;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- Il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto che l'impresa individuale di cui era titolare è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2015 e non risulta attualmente svolgere attività di impresa;
- Il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza

impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);

**ritenuto**, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

**considerato che**

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto dal debitore stesso, dalla moglie [REDACTED] e dal figlio maggiorenne [REDACTED];
- il debitore percepisce un reddito medio mensile calcolato sui 12 mesi di circa € [REDACTED], oltre alla tredicesima mensilità pari a € [REDACTED];
- la moglie convivente non percepisce alcun reddito, mentre il figlio è titolare di contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31/12/2025;
- il totale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare ammonta a circa € [REDACTED];
- le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono state indicate in [REDACTED]0, somma congrua in relazione alle spese documentate, ancorchè di molto inferiore alla mediana Istat per un nucleo familiare con le medesime caratteristiche di quelle del ricorrente;
- appare, dunque, opportuno escludere dall'attivo da ripartirsi ai creditori ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII la somma di € [REDACTED] con la conseguenza che occorre versare alla procedura l'importo mensile di [REDACTED] oltre alla tredicesima mensilità pari a € [REDACTED];
- in ogni caso l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto descritte nel ricorso e verificate dall'OCC comporterà un obbligo di segnalazione al Giudice delegato, il quale dovrà modificare conseguentemente al ribasso o al rialzo la statuizione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII;

**considerato che**

- i redditi da lavoro percepiti dai debitori sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice i debitori sono autorizzati a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto;
- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori

concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC;

**ritenuto** di riservare al Liquidatore la valutazione circa la convenienza per la procedura della liquidazione dell'autovettura Peugeot targato [REDACTED], anche in relazione alla possibilità di disporre la relativa alienazione come ultimo atto della procedura;

**ritenuto**, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. Stefano Mansutti, che ha finora svolto il ruolo di OCC;

**ritenuto** che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

#### **P. Q. M.**

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **GENTILE GIUSEPPE** (C.F.: GNTGPP60A20H287S), nato a Rignano Garganico (FG) il 20/01/1960 e residente in Leinì (TO), Via San Francesco al Campo 1.

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

**nomina** Liquidatore il dott. Stefano Mansutti;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**invita** altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

**fa presente** ai creditori che dalla data di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ai sensi degli artt. 150 e 270, comma 5, CCII;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € [REDACTED] al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

**invita** la debitrice a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

**dispone** che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

**dispone** che il Liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché al datore di lavoro al fine di rendere noto allo stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata i debitori hanno perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del Giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto ai debitori e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.

Ivrea, 12/04/2026

Il Giudice Estensore

(Dott.ssa Alessia Carrera)

Il Presidente

(dott.ssa Antonia Mussa)